

STATUTO

ASCER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIZZO VV VIA NAZIONALE CON.DA
MAZZOTTA SNC

Numero REA: VV - 171601

Codice fiscale: 03422460794

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

	"ASCER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1	
	E' costituita una società cooperativa sociale denominata	
	"ASCER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	La società, nei limiti previsti dall'art. 2519 c.c., è retta	
	dalle norme sulla società a responsabilità limitata.	
	Art. 2	
	La società cooperativa ha sede nel Comune di Pizzo (VV).	
	Art. 3	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	Scopo - Oggetto	
	Art. 4	
	La società si qualifica come cooperativa sociale e si	
	prefigge lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi e la promozione di iniziative	
	nei servizi sociali atte all'inserimento di soggetti	
	svantaggiati nel mondo del lavoro, conformemente a quanto	
	previsto dall'art. 1, comma 1°, lettere a) e b) della legge	
	8 novembre 1991 n. 381.	

	Essa non ha fine di lucro ed opera nell'ambito della	
	mutualità prevalente, e pertanto avvalendosi nella sua	
	attività delle prestazioni lavorative dei soci in misura	
	prevalente.	
	Si considera integrato il requisito della prevalenza quando	
	il costo del lavoro dei soci risulti essere di misura	
	superiore al 50% del totale del costo del lavoro per il	
	personale. Tale circostanza sarà documentata annualmente	
	dall'organo amministrativo nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	Purchè si rispettino i limiti della prevalenza, è consentito	
	alla società operare anche con terzi.	
	La società, in applicazione a quanto previsto dall'art.2514	
	c.c.:	
	- non può distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	- non può remunerare gli strumenti finanziari eventualmente	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	- non può distribuire le riserve, ancorchè disponibili, fra	
	i soci cooperatori;	
	- in caso di scioglimento, deve devolvere ai fondi	

	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione l'eventuale residuo attivo di liquidazione,	
	dedotti soltanto le quote di capitale sociale nonchè i	
	dividendi maturati e non riscossi.	
	Art. 5	
	Considerato lo scopo mutualistico della società, così come	
	definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	cooperativa ha come oggetto la gestione in conto proprio o	
	per conto terzi di:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole	
	e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e	
	di affermazione dei loro diritti;	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	

	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare oppure realizzata dentro centri di	
	servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, nonché servizi integrati per	
	residenze protette;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita,	
	nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed	
	il turismo sociale;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e	
	di affermazione dei loro diritti;	
	- favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di	
	iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche e	
	private), che riguardano principalmente i minori soggetti	
	svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e	
	culturali;	
	- servizi di interpretariato e traduzioni simultanee;	

	- traduzioni in lingue straniere;	
	- servizio di mediazione linguistico-culturale;	
	- docenza e formazione nelle discipline ai precedenti punti;	
	- corsi di insegnamento della lingua italiana e di tutte le	
	lingue straniere;	
	- favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere	
	socio-culturale nei settori della comunicazione, formazione,	
	informazione, innovazione, ambiente, scuola ecc.;	
	- realizzazione e/o gestione di comunità alloggio, centri	
	diurni e residenze per giovani, giovani in difficoltà,	
	minori, ragazze madri ecc.;	
	- realizzare e gestire in convenzione e non servizi di	
	assistenza domiciliare agli anziani, e persone disabili;	
	- gestione di attività turistico alberghiere ed	
	extralberghiere "ostello della gioventù" il tutto	
	finalizzato alla scambio culturale fra i giovani;	
	- promuovere, organizzare e gestire attività e	
	manifestazioni culturali;	
	- promuovere e sviluppare il turismo sociale, culturale	
	anche attraverso l'organizzazione e la gestione di viaggi,	
	visite guidate ecc.;	
	- realizzare percorsi di valorizzazione del territorio	
	attraverso progetti;	
	- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione	
	professionale, anche post diploma, oltre a ogni tipo di	

	iniziativa finalizzata alla formazione e all'aggiornamento	
	intesa a dare ai partecipanti una qualificazione utile	
	all'inserimento lavorativo o una ulteriore qualificazione	
	professionale utile al miglioramento della loro posizione	
	lavorativa, corsi che potranno essere di iniziativa propria	
	o acquisiti in convenzione con Enti pubblici e privati;	
	- produrre e distribuire pubblicazioni a carattere	
	culturale, informativo e/o divulgativo, su qualsiasi	
	supporto, esclusi i quotidiani;	
	- la cooperativa può organizzare ogni forma di iniziative	
	che favoriscono l'attuazione del diritto allo studio sia con	
	attività rivolte agli utenti sia con interventi di	
	formazione ed aggiornamento rivolte ai docenti. La	
	cooperativa può altresì promuovere e gestire attività di	
	formazione ed aggiornamento rivolto a personale non docente	
	delle scuole e degli istituti scolastici, di formazione,	
	educativi e rieducativi nonché ad operatori	
	socio-sanitari-educativi allo scopo di migliorare il livello	
	di professionalità e le competenze del personale in servizio	
	e non in servizio.	
	Favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di servizi	
	e produttive:	
	1. organizzare e gestire in convenzione con Enti Pubblici o	
	privati, servizi di manutenzione del verde pubblico o	

	privato, raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;	
	2. organizzare e gestire servizi di piccola manutenzione di	
	immobili, taglio erba sia per conto di Enti Pubblici che	
	privati;	
	3. gestione di servizi di pulizia spiagge;	
	4. organizzare e gestire corsi di formazione, per la	
	qualificazione e/o riqualificazione del personale, in	
	convenzione con Enti pubblici e/o privati;	
	5. gestione e manutenzione dei boschi, sistemazione	
	idrogeologica delle pendici, dei corsi d'acqua sia in	
	convenzione con Enti pubblici che privati;	
	6. favorire lo sviluppo del commercio eco-solidale;	
	7. gestione di mense scolastiche, aziendali ecc., servizi di	
	scuolabus;	
	8. servizi di stampa, pubblicazione e diffusione di	
	periodici, di manifesti propagandistici ecc.;	
	9. valorizzazione e recupero delle attività artigianali,	
	attraverso la gestione di laboratori artigianali;	
	10. promozione e valorizzazione nel settore del turismo	
	delle risorse naturali in collaborazione con Enti pubblici e	
	privati in convenzione e non, favorendo lo sviluppo di un	
	sistema di rete tra i diversi territori a vocazione	
	turistica e realizzare l'ospitalità diffusa sul territorio	
	attraverso anche il recupero e l'utilizzazione di strutture	
	già esistenti, gestione di strutture demaniali o private	

	finalizzate a scopi turistici e sociali, gestione di centri	
	di servizio al turismo e di ricettività turistica	
	d'informazione e pubblicazione del turismo;	
	11. realizzazione di itinerari turistici, promozione e	
	conduzione di escursioni a piedi, in mountain-bike, a	
	cavallo ed altro;	
	12. favorire una "immersione" culturale del turista nella	
	realtà locale, organizzando incontri, manifestazioni a tema,	
	realizzazione di sagre anche al fine di valorizzare i	
	prodotti tipici locali.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa affine alle attività sopra elencate,	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili allo	
	svolgimento delle attività sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione	

	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	La cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con	
	particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo	
	di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	TITOLO III	

	Soci	
	Art. 6	
	Il numero dei soci della cooperativa non può essere	
	inferiore a tre, che possono essere solo persone fisiche	
	fino a che il loro numero è inferiore a nove. Qualora il	
	numero dei soci dovesse superare le diciannove unità, si	
	procederà a modifica statutaria onde riformulare le norme di	
	funzionamento della società, abbandonando il riferimento	
	alla disciplina delle s.r.l. ed adottando la disciplina	
	delle s.p.a..	
	Possono essere soci:	
	a) tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che	
	abbiano maturato una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale, compresi i	
	lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa e	
	dell'attività di avviamento al lavoro;	
	b) lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge n.	
	381/91 all'art. 4;	
	c) volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi per gli	
	effetti della citata legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo di tutti i soci. Ai soci volontari può	

	essere corrisposto solo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, in base a parametri	
	stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi che costituiscono l'oggetto della	
	Cooperativa - da effettuarsi in applicazione dei contratti	
	stipulati con Amministrazioni Pubbliche - le prestazioni dei	
	soci volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego di operatori professionali previsti dalle	
	disposizioni vigenti; il tutto in conformità a quanto	
	previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	d) soci sovventori con finalità di sostegno economico alle	
	iniziative della Cooperativa, i cui conferimenti sono	
	destinati alla costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale.	
	Ai soci sovventori spetta una remunerazione maggiorata fino	
	al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli	
	altri soci per la ripartizione degli utili.	
	Il numero dei soci sovventori non può superare un terzo del	
	numero complessivo di tutti i Soci.	
	All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei	
	soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale per l'intero valore nominale.	
	Possono essere, altresì, soci elementi tecnici ed	

	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'ente.	
	Fermo restando il divieto di cui all'art.2527, 2° comma,	
	c.c., è fatto divieto ai soci di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché,	
	senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di	
	prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	società cooperativa.	
	Art. 7	
	Chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale, o, se si tratta di società,	
	denominazione sociale, sede, data e luogo di costituzione,	
	estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese e	
	giustificazione dei poteri di chi sottoscrive la domanda per	
	la società;	
	b) effettiva attività svolta, condizione professionale,	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende	
	versare, la quale non dovrà comunque essere inferiore al	
	limite minimo previsto dalla legge, nè superiore al limite	
	massimo previsto dalla legge o dall'atto costitutivo;	

	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate	
	dall'assemblea.	
	Art. 8	
	Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'organo	
	amministrativo della cooperativa, il quale esamina,	
	nell'ordine in cui sono pervenute, le sole domande complete	
	di tutte le indicazioni di cui al precedente articolo 7.	
	L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positivo	
	dell'esame delle domande in relazione sia alle capacità	
	professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle	
	contingenti condizioni del mercato.	
	L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere	
	motivato; entro 60 giorni, il richiedente non ammesso può	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.	
	Entro 15 giorni dalla delibera di ammissione, il Presidente	
	ne dà comunicazione all'interessato, mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di	
	ammissione, il richiedente deve versare alla cooperativa la	
	quota di capitale sociale indicata nella domanda di	
	ammissione. Il richiedente dovrà inoltre contestualmente	
	versare il sovrapprezzo se esso sia stato determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.	
	I nuovi soci devono essere iscritti nel libro soci	

	nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro	
	3 (tre) giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui	
	sopra.	
	TITOLO IV	
	Recesso - Esclusione	
	Art. 9	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per	
	causa di morte.	
	Art. 10	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione.	
	Il procedimento e le modalità di esercizio del recesso sono	
	interamente disciplinati dall'art.2532 c.c..	
	Art. 11	
	L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in condizione di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	

	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 6 del presente	
	statuto o che, comunque, svolga o tenti di svolgere attività	
	in concorrenza alla cooperativa;	
	e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonchè per reati contro il patrimonio,	
	quando per le modalità di esecuzione e la gravità non	
	consentano la prosecuzione del rapporto.	
	Il provvedimento di esclusione si intende comunicato e	
	pervenuto a conoscenza del socio escludendo che abbia	
	partecipato alla relativa riunione; altrimenti gli dovrà	
	essere comunicato, a cura dell'organo amministrativo,	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione davanti al tribunale del circondario in cui ha	
	sede la società, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	L'esclusione diventa operante con l'annotazione del	
	provvedimento nel libro dei soci e dopo il decorso del	
	termine sopra indicato.	
	Art. 12	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto	

	di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti è effettuato con	
	provvedimento dell'organo amministrativo.	
	Alternativamente, spetta agli eredi la liquidazione della	
	quota secondo il successivo art.13.	
	Art. 13	
	Per i criteri e le modalità di liquidazione della quota in	
	dipendenza di recesso, esclusione o morte del socio si fa	
	esclusivo riferimento alla disciplina dell'art.2535 c.c.	
	Art. 14	
	I soci receduti o esclusi, o gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 (cinque)	
	anni dalla scadenza dei sei mesi di cui all'ultimo comma	
	dell'art.2535 c.c..	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto, saranno devolute con deliberazione	
	dell'assemblea al fondo di riserva legale.	
	TITOLO V	
	Decisioni dei Soci-Assemblea	
	Art. 15	

	Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate	
	dall'articolo 2479, secondo comma C.C..	
	Tali decisioni verranno prese con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci e con il metodo della	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso dai	
	soci per iscritto.	
	In alternativa, ed in ogni caso quando si tratti di	
	modificazioni dell'atto costitutivo o di decisioni che hanno	
	per effetto la sostanziale modifica dell'oggetto sociale o	
	dei diritti dei soci, varrà il metodo assembleare di cui	
	all'articolo successivo.	
	Art. 16	
	L'assemblea è convocata nella sede sociale od in altro	
	luogo, purchè entro il territorio nazionale, mediante avviso	
	consegnato a mano o spedito per lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o per e-mail almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza e contenente gli argomenti da trattare.	
	Qualunque sia l'argomento sottoposto al suo esame,	
	l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci.	
	L'assemblea è presieduta, alternativamente,	
	dall'amministratore unico o da uno dei soci amministratori.	
	In caso di impedimento o di assenza l'assemblea verrà	
	presieduta dalla persona indicata dai soci intervenuti.	
	I soci possono farsi rappresentare da altri soci per delega	

	scritta, che resterà conservata agli atti della società a	
	cura del presidente dell'assemblea. In ogni caso non possono	
	farsi rappresentare dagli amministratori della società. Ogni	
	socio non può rappresentare più di due soci.	
	Art. 17	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota di capitale sociale posseduta.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai	
	conferimenti comunque posseduti, non devono superare un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Amministrazione e Rappresentanza	
	Art. 18	
	L' amministrazione può essere affidata a soci o non soci.	
	La Società è amministrata, alternativamente, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione,	
	il quale nel suo seno nomina un presidente ed un	
	vicepresidente; il consiglio può essere composto da tre a	
	cinque membri.	
	La scelta del tipo di amministrazione e del numero degli	
	amministratori spetta ai soci in sede di nomina dell'organo	
	amministrativo. In tale sede verrà stabilita anche la durata	
	della carica, che potrà essere anche a tempo indeterminato.	
	Il potere di nomina spetta ai soci, tanto con le modalità	

	previste al precedente articolo 15, quanto con quelle	
	previste al precedente articolo 16.	
	Art. 19	
	La rappresentanza della Società, davanti ai terzi ed in	
	giudizio, e la firma sociale spettano, alternativamente,	
	all'amministratore unico o al presidente del consiglio	
	d'amministrazione.	
	Art. 20	
	Qualora, ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, ovvero i	
	soci ne ravvedano l'opportunità, verrà nominato un Organo di	
	Controllo secondo la vigente normativa in materia.	
	L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi.	
	All'Organo di Controllo spetta anche il controllo contabile	
	salvo diverse disposizioni dell'Assemblea e salvo, comunque,	
	inderogabili disposizioni di legge.	
	TITOLO VI	
	Patrimonio - Rapporti economici - Ristorni	
	Art. 21	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dalle	
	quote sociali di valore non inferiore ad Euro 25,00	
	(venticinque) nè superiore a quanto stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art. 23 e con le quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci che hanno cessato di far parte della	

	società;	
	c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge o	
	dall'assemblea;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri	
	futuri;	
	e) da beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi	
	titolo.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci nè durante la vita della società nè al momento	
	dello scioglimento.	
	Art. 22	
	Le quote sociali sono nominative e non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincolo, nè possono essere cedute a	
	terzi o ad altri soci senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Art. 23	
	Nel rispetto della normativa vigente, del presente statuto e	
	dell'apposito regolamento, l'assemblea, in sede di	
	approvazione del bilancio, può destinare a ristorni una	
	parte dei residui attivi annuali. Questa parte si	
	determinerà in esclusiva relazione ed in proporzione alla	
	qualità e quantità degli scambi mutualistici; la	

	determinazione dei criteri da adottare a tal fine è	
	demandata ad apposito regolamento.	
	Nel regolamento si determineranno pure le modalità con cui	
	assegnare i ristorni ai singoli soci; in quella sede si	
	dovrà fare riferimento alla qualità e quantità del lavoro	
	prestato e comunque la somma da attribuire ad ogni singolo	
	socio cooperatore non potrà mai essere superiore al 30%	
	della retribuzione annua dallo stesso ricevuta.	
	I ristorni potranno essere corrisposti ai soci in numerario	
	o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	ESERCIZI SOCIALI - AVANZI DI GESTIONE	
	Art. 24	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio,	
	l'assemblea provvede alla approvazione del bilancio, che,	
	previo esatto inventario, viene compilato dagli	
	amministratori con criteri di oculata prudenza e	
	nell'osservanza delle vigenti norme civilistiche e	
	tributarie.	
	Nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota	
	integrativa al bilancio, si dovranno specificatamente	
	indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari in conformità con il	
	carattere cooperativo della società.	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione dei residui annuali, al netto di tutte le spese	
	e i costi pagati o da pagare.	
	I residui attivi saranno in via preliminare ed	
	obbligatoriamente destinati:	
	a) per una quota non inferiore al 30% a fondo di riserva	
	legale, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo stesso;	
	b) per una quota pari al 3% al fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito ai	
	sensi di legge.	
	Il restante potrà essere destinato a discrezione	
	dell'assemblea:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7	
	della legge 59/92;	
	b) a ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	
	delle modalità previste dal precedente art.23;	
	c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate dai	
	soci quale dividendo, in misura mai superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) a riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli	
	effetti dell'articolo 12 della legge 904/77.	
	-----L'eventuale utile residuo deve essere destinato a fini	
	mutualistici.	

	TITOLO VII	
	Liquidazione	
	Art. 25	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente	
	fra i soci e determinandone i poteri.	
	L'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotti	
	soltanto le quote di capitale sociale nonchè i dividendi	
	maturati e non riscossi, deve essere devoluto ai sensi del	
	comma V° dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	TITOLO VIII	
	Disposizioni Generali	
	Art. 26	
	Le clausole mutualistiche in materia di mutualità	
	prevalente, di remunerazione del capitale sociale, di	
	indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali e di	
	devoluzione del patrimonio residuo sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservate.	
	Art. 27	
	La disciplina dei rapporti tra la società e i soci e la	
	determinazione dei criteri e delle regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica fra società e soci	
	sono demandati ad appositi regolamenti che, redatti	
	dall'organo amministrativo, dovranno essere approvati dalla	
	maggioranza assoluta dei soci. Tali regolamenti dovranno	

	essere ispirati al principio della parità di trattamento,	
	pur riconoscendosi la possibilità dell'instaurazione di	
	rapporti con i soci a condizioni diverse a seconda della	
	diversa posizione e specializzazione dei soci e delle	
	esigenze della società.	
	Art. 28	
	Per quanto non è previsto nel presente statuto e per quanto	
	concerne i rapporti della società cooperativa con i terzi	
	valgono le disposizioni previste dal codice civile, in	
	particolare in materia di società cooperative e di società a	
	responsabilità limitata, dalle leggi speciali, nonché ogni	
	altra disposizione di legge in materia.	
	Io Notaio ho letto, ai comparenti, che lo ha approvato,	
	quest'atto scritto con strumentazione elettronica da persona	
	di mia fiducia, salvo quanto aggiunto a penna da me Notaio	
	su otto fogli per facciate ventotto e la ventinovesima sin	
	qui.	
	Chiuso e sottoscritto alle ore 18,50 (diciotto e minuti	
	cinquanta)	
	F.to Palombo Carlo	
	" Davide Galati	
	" Giuseppe Marrella	
	" Ahmed Aliev Dzhambazov	
	" Aneliya Zheleva	
	" Mirenzio Stefano	